

Enti locali alle prese col consolidato: varo entro il 30/9

# Rush sul personale

## Blocco assunzioni da scongiurare

DI MATTEO BARBERO

**S**i avvicina la scadenza del 30 settembre per l'approvazione del bilancio consolidato 2017 e molti enti stanno serrando i tempi per evitare di incappare nella sanzione del blocco delle assunzioni. Ma a complicare la vita degli uffici ci sono anche le lacune della normativa vigente, che non prevede, a differenza del bilancio di previsione e del rendiconto, un termine per il deposito al consiglio comunale. Per orientarsi, quindi, è necessario fare riferimento all'ordinamento generale e alla disciplina regolamentare di ciascun ente. Come ricorda il sito della Delfino&Partners, peraltro, sono pochissimi i regolamenti di contabilità che equiparano, ai fini dei tempi di deposito, il consolidato al preventivo o al rendiconto. Nella stragrande maggioranza dei casi non è prevista alcuna tempistica e talvolta è espressamente negata l'esigenza stessa del deposito. Ciò dipende dal fatto che il bi-

lancio consolidato è il frutto dell'aggregazione di bilanci già formalmente approvati dai rispettivi organi (consiglio comunale; assemblea dei soci; assemblea dei sindaci; organi assembleari diversi): in tal senso, esso non si configura come strumento decisionale e quindi non è emendabile. Ne deriva che i relativi schemi devono essere approvati dalla giunta e poi trasmessi al consiglio comunale in tempo utile per l'approvazione entro il termine ordinario. Per individuare quest'ultimo, è possibile, ricorda ancora il sito della Delfino&Partners, fare riferimento al parere del Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali rilasciato in data 27/10/2014: secondo il Viminale, lo schema di bilancio consolidato debba essere messo a disposizione dei consiglieri, come per le ordinarie delibere, entro i termini regolamentari o in mancanza contestualmente alla notifica dell'avviso di convocazione del consiglio comunale. Altra questione sono i termini relativi

al parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. In tal caso, occorre fare riferimento all'art. 239 del Tuel, ai sensi del quale la proposta di deliberazione consiliare è trasmessa, unitamente agli schemi di bilancio consolidato approvati, almeno 20 giorni antecedenti la data di convocazione della seduta per la discussione. Ovviamente, nulla vieta che i revisori elaborino la propria relazione (che costituisce un allegato obbligatorio della deliberazione) in tempi più ristretti. Circa il termine di approvazione consiliare, ricordiamo che quest'anno il 30 settembre cade di domenica, per cui si ritiene che la scadenza si intenda prorogata al giorno successivo. In ogni caso, il divieto di assumere si protrae solo fino a quanto l'ente non si mette in regola, per cui per ritardi contenuti non si pongono problemi insormontabili. Paradossalmente, chi non può o non intende assumere potrebbe, quindi, anche procrastinare sine die l'approvazione del consolidato.

## Investimenti, restyling a braccetto con gli appalti

La revisione delle norme contabili sugli investimenti degli enti locali sarà riconsiderata in parallelo con la modifica del codice degli appalti, i cui lavori sono in corso. E' quanto filtra da ambienti vicini al Governo dopo la pubblicazione dell'ottavo decreto correttivo al dlgs 118/2011 (si veda *ItaliaOggi* di ieri). Il provvedimento, infatti, ha recepito solo in parte la proposta della Commissione Arconet, che lo scorso 11 luglio aveva licenziato uno schema di più ampio respiro. In particolare, era prevista una ampia revisione dell'allegato 4/2, al fine di rendere più semplice il raccordo fra le norme contabili e quelle sugli appalti pubblici, introducendo molte novità, soprattutto in merito all'impatto contabile della progettazione e della realizzazione delle opere e la possibilità di attivare il fondo pluriennale vincolato anche solo in presenza di un progetto. Questa parte non è stata ripresa nel testo ufficiale, perché l'Esecutivo intende riconsiderarla alla luce della revisione del dlgs 50/2016. Lo stop, però, rischia di complicare la vita di molti enti, che speravano nella maggiore flessibilità promessa. Due i principali nodi, da un lato l'impossibilità di considerare «impegnato» l'intero quadro economico dell'opera quando si è ancora a livello di progetto, dall'altro i tempi stretti per la riprogrammazione degli eventuali ribassi d'asta. L'attuale punto 5.4 dell'allegato 4/2 prevede che la costituzione del fondo pluriennale vincolato per l'intero quadro economico progettuale, è consentita in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, ancorché relativi solo ad alcune spese del quadro economico progettuale, escluse, però, proprio le spese di progettazione. Il limite è stato fortemente penalizzante, anche a causa delle nuove regole sugli appalti, tanto che Arconet aveva condiviso la proposta di consentire l'attivazione del fpv quando siano state impegnate le sole spese di progettazione, purché almeno a livello definitivo. In ordine ai ribassi, la modifica avrebbe allungato il termine per riprogrammarli fino a due anni dalla stipula del contratto di appalto.

Matteo Barbero

## Accertamento Tarsu solo per omissione o infedeltà

I comuni devono emanare gli avvisi di accertamento solo in presenza di una dichiarazione Tarsu omessa o infedele. Non devono svolgere attività di accertamento in caso di omesso pagamento della tassa rifiuti. Quindi, non possono applicare la relativa sanzione del 30%. Lo ha stabilito la Commissione tributaria regionale di Roma, sezione VIII, con la sentenza 5022 del 13/7/2018. Secondo i giudici d'appello, che ribadiscono lo stesso principio affermato dalla Cassazione, l'articolo 72 del dlgs 507/1993 «attribuisce ai comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente, senza necessità di emissione e notifica di alcun avviso di accertamento, purché sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione». Solo per omessa, infedele o incompleta dichiarazione «occorre invece la preventiva notifica di un atto di accertamento». In realtà, molte amministrazioni non si sono allineate a questo principio e hanno sanzionato i contribuenti per le violazioni di omesso pagamento Tarsu commesse fino al 2013. Il comune, dunque, non deve svolgere attività di accertamento nelle ipotesi di omesso pagamento della tassa e non può applicare la sanzione del 30%. L'accertamento deve essere emanato solo in presenza di una dichiarazione omessa o infedele. Se l'amministrazione ha richiesto la tassa sulla base di quanto ha dichiarato il contribuente, le somme non pagate vanno riscosse direttamente a mezzo ruolo o ingiunzione. Secondo la Cassazione (ordinanza 3184/2018), i dati relativi all'iscrizione a ruolo dell'anno precedente, utilizzati per la liquidazione, possono «considerarsi acquisiti, cioè definitivi, risultando o dalla stessa dichiarazione del contribuente o da un accertamento dell'Ufficio divenuto inoppugnabile». L'incertezza del dato utilizzato, a seguito della contestazione da parte dell'interessato, comporta la necessità dell'adozione dell'avviso di accertamento, in quanto l'amministrazione è tenuta a specificare le ragioni per cui ritiene di discostarsi dai dati indicati nella dichiarazione.

Sergio Trovato

La sentenza sul sito  
www.italiaooggi.it/  
documenti-italia-  
oggi

VISITE FISCALI

## Il Garante risponde a Boeri

«Non abbiamo mai detto che non potevano esser fatte verifiche, ma che queste potevano essere svolte con una serie di garanzie, con regole trasparenti e informando i lavoratori. La sospensione del sistema Savio è stata presa di propria iniziativa dall'Inps e in via cautelativa, considerando quali erano i nostri rilievi». Con queste parole il Garante privacy risponde alle affermazioni di Tito Boeri in merito agli effetti della sospensione del sistema «Savio», l'algoritmo utilizzato per una selezione probabilistica delle visite fiscali (si veda *ItaliaOggi* del 7 settembre). «Nel corso delle interlocuzioni che c'erano state prima dell'estate i nostri tecnici avevano anche dato suggerimenti su come effettuare controlli senza adottare modalità così invasive ed evitando di trattare dati personali», continuano dal Garante. «Il fatto che lo stesso Boeri in audizione chieda una norma che li autorizzi significa che qualche problema evidentemente c'è e che la norma su cui basare questo tipo di profilazione manca». Il Garante sarà sentito in commissione lavoro del Senato il prossimo 18 settembre sul tema.

DAL 2017

## Appalti pubblici, valore +40%

Nei primi quattro mesi del 2018 il valore degli appalti pubblici in Italia è cresciuto del 41,7%. Se nel primo quadrimestre del 2017, infatti, i contratti pubblici valevano 28,8 miliardi di euro, quest'anno si sono attestati a quota 40,8 miliardi. È quanto emerge dal primo rapporto quadrimestrale del 2018 pubblicato dall'Autorità nazionale anticorruzione relativo alle procedure di affidamento perfezionate di importo superiore o uguale a 40 mila euro. Gli aumenti riguardano sia il settore ordinario (+36,9%), che quello speciale (+54,1%). In tutti e due i settori si registra un aumento dei valori posti in gara ma non il numero delle gare stesse. Nel settore ordinario, ad esempio, il mercato dei servizi è cresciuto in valore del 49,5%, passando da 10,3 a 15,4 miliardi, ma è anche diminuito nel numero di Cig (gare) del 3,1%. Tra i 40 e i 150 mila euro si è registrata una riduzione sia nel numero di gare (-3,3%) che nel valore (-2%).

ANAC

## Commissari, iscrizioni al via

DI MICHELE DAMIANI

A partire da lunedì 10 settembre sarà possibile effettuare l'iscrizione all'Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara attraverso l'applicativo online disponibile nell'area servizi del portale dell'Anac. All momento della registrazione verrà richiesto l'inserimento del codice Trn (Transaction reference number), a conferma del pagamento della tariffa di € 168,00 nel caso la stessa sia dovuta ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 12 febbraio 2018. Il versamento della tariffa dovrà essere effettuato mediante bonifico sul c/c bancario acceso presso il Monte dei paschi di Siena, filiale di Roma sede, intestato all'Autorità nazionale anticorruzione. Nella causale dovranno essere riportate le seguenti informazioni: «Iscrizione Albo commissari-Codice fiscale del soggetto richiedente l'iscrizione-annualità 2019». Sul portale dell'Anac è possibile reperire tutte le informazioni tecniche necessarie.